



Decreto federale

Disegno

**che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute
dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni,
Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 2023²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 27 febbraio 2005³ del *Cantone di Zurigo* (art. 106a), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2022.

Art. 2

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 6 giugno 1993⁴ del *Cantone di Berna* (art. 63 cpv. 2 e 3), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

Art. 3

La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 24 novembre 1872⁵ del *Cantone di Appenzello Interno* (art. 15 cpv. 1, art. 22 cpv. 2 e art. 4 delle disposizioni transitorie), accettate dalla *Landsgemeinde* del 24 aprile 2022.

¹ RS 101
² FF 2023 1495
³ RS 131.211
⁴ RS 131.212
⁵ RS 131.224.2

Art. 4

La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003⁶ del *Cantone dei Grigioni* (art. 14 cpv. 3, titoli che precedono l'art. 21, art. 21 cpv. 1, 1^{bis}, 2 e 3, 22 cpv. 1, 3 e 4, 23, capoverso unico, 31 cpv. 2 n. 5, 33 cpv. 1, 36 n. 3, 50 cpv. 2, titolo che precede l'art. 51, art. 51 cpv. 1-4, 51a cpv. 1, 1^{bis}, 2 e 3, 52 cpv. 1-3, 54 n. 1, 2, segno d'interpunzione, 4 e 5, e 55 cpv. 1 e 2, frase introduttiva) accettate nella votazione popolare del 27 novembre 2022.

Art. 5

¹ La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 25 giugno 1980⁷ del *Cantone di Argovia* (§ 69, titolo e cpv. 6), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

² La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 25 giugno 1980 del *Cantone di Argovia* (§ 76, titolo e cpv. 3), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2022.

Art. 6

La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 14 dicembre 1997⁸ della *Repubblica e Cantone Ticino* (art. 13a, 36 cpv. 1 lett. b, d, e ed f, 75 cpv. 1 lett. a e b e 76 cpv. 1 lett. c), accettate nella votazione popolare del 30 ottobre 2022.

Art. 7

La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 14 aprile 2003⁹ del *Cantone di Vaud* (art. 90 cpv. 1, 106 cpv. 1 lett. e ed f, 107 cpv. 1, titolo che precede l'art. 125a, art. 125a, titoli che precedono l'art. 126, art. 126 cpv. 1 e 2, 127, 128, capoverso unico, 129a, 131 cpv. 1, 2 e 5, 132 cpv. 2, 135, titolo che precede l'art. 136a, art. 136a, 136b, 136c, titolo che precede l'art. 136d, art. 136d, 179a), accettate nella votazione popolare del 25 settembre 2022.

Art. 8

La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 24 settembre 2000¹⁰ della *Repubblica e Cantone di Neuchâtel* (art. 6a), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

Art. 9

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁶ RS 131.226

⁷ RS 131.227

⁸ RS 131.229

⁹ RS 131.231

¹⁰ RS 131.233